



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
SETTORE II AMMINISTRATIVO

DECRETO DEL SINDACO N. ____
(ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto: Conferimento incarico di Reggenza temporaneo a svolgere le funzioni di Responsabile ad interim del Settore VI “Gestione del Territorio”

IL SINDACO

Premesso che, a seguito di un improvviso evento nefasto che ha interessato il Dirigente del Settore VI, quest'ultimo risulta sprovvisto di adeguata figura dirigenziale con specifiche competenze tecniche;

Visto l'art. 40 dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ercolano, il quale prevede:

- 1. Quando il dirigente precedentemente incaricato sia cessato per decesso, licenziamento o per dimissioni volontarie o per altra scelta di natura amministrativa, nelle more della procedura per l'attribuzione dell'incarico a seguito di espletamento di procedure selettive pubbliche o per avvalersi della facoltà di coprire posti di responsabile di qualifica dirigenziale a tempo determinato, anche al di fuori della dotazione organica, il Sindaco può assegnare le funzioni ad interim ad altro dirigente. In alternativa, data la straordinarietà della situazione e allo scopo di non arrecare pregiudizio all'esercizio di una funzione o all'erogazione di un servizio, può ricoprire il posto mediante un incarico di reggenza temporanea ad un funzionario di categoria D, in presenza delle seguenti condizioni:
 - l'avvio della procedura concorsuale/selettiva pubblica per la copertura del posto di dirigente;
 - la durata massima dell'incarico di reggente di sei mesi eventualmente prorogabili per altri sei ove ancora necessario per la conclusione delle operazioni selettive;
 - l'inesistenza all'interno, dell'ente o, ove esistano, l'impossibilità di conferire ad altri dirigenti in possesso della specifica professionalità e conoscenza del posto da coprire, dell'incarico di reggenza temporanea ;
 - il funzionario designato sia in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alle posizioni dirigenziali nonché una specifica esperienza e professionalità per il posto da coprire.*
- 2. Al funzionario incaricato, per il tempo dell'incarico, spettano le differenze retributive.*
- 3. L'incarico non produce gli effetti tipici collegati allo svolgimento delle mansioni.*

Atteso che all'interno dell'Ente, permane una oggettiva carenza di personale soprattutto di qualifica dirigenziale;

Considerata l'impossibilità di conferire agli altri Dirigenti in servizio l'incarico di reggenza temporanea in quanto già titolari di tutti gli altri Settori, e quindi gravati da numerosi adempimenti;

Dato atto che con determinazione dirigenziale 2687 / 2024 del 13/11/2024 è stata indetta procedura selettiva pubblica per mezzo di procedura comparativa dei candidati sulla base del curriculum vitae et studiorum e di colloquio per la copertura di n.1 posto di dirigente tecnico, qualifica unica dirigenziale, a tempo pieno e determinato, per un periodo di anni due e, comunque, non oltre il mandato elettivo del sindaco ex art. 110, comma 1, d.lgs n. 267/2000;

Atteso che nelle more dell'espletamento della suddetta procedura, occorre garantire il buon andamento dell'azione amministrativa e delle relative funzioni pubbliche cui il Settore VI è deputato;

Considerato che il ricorso al citato istituto è finalizzato ad assicurare e garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (non disponendo, allo stato, di altre misure organizzative alternative parimenti efficaci per evitare che dalla mancanza della titolarità della dirigenza, dovuta a non programmabile evento, possa derivare un pregiudizio in ordine al conseguimento degli interessi pubblici), in attesa dell'individuazione del dirigente titolare per il Settore VI

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 174 del 27/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, in modifica all'art. 40 del vigente Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi, si è disciplinato l'istituto della reggenza temporanea di incarichi dirigenziali prevedendo specifiche condizioni alla presenza delle quali risulta possibile ricorrere a detto istituto;

Rilevato che nella fattispecie del Comune di Ercolano, alla luce di quanto sopra esposto, ricorrono tutte le condizioni per fare ricorso all'istituto della reggenza in quanto:

- non esistono all'interno dell'ente altri dirigenti in possesso della specifica professionalità e conoscenza per i posti da coprire cui sia possibile assegnare l'incarico ad interim senza compromettere la funzionalità dei servizi assegnati e di quelli assegnandi, con possibile pregiudizio in ordine al conseguimento degli interessi pubblici;
- dal fascicolo personale risulta che il funzionario designato per la reggenza è in possesso di tutti i requisiti per l'accesso alle posizioni dirigenziali, in ragione di specifica specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria per il posto da coprire;
- è stata avviata procedura selettiva pubblica finalizzata all'assunzione del Dirigente del Settore VI "Gestione del Territorio".;
- l'incarico di reggenza ha carattere straordinario e temporaneo in quanto la sua durata è limitata al tempo necessario per l'adozione degli atti necessari e prodromici alla copertura del posto di dirigente del Settore Affari Generali e Pianificazione, nonché del rientro dall'aspettativa del dirigente titolare del Settore Polizia Municipale, e comunque non superiore ad anni uno;

Sentito in merito, per le vie brevi, il Segretario Generale dell'Ente;

Visti:

- il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge n. 127/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto dell'Ente;
- l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ercolano;
- il CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni Locali e, in particolare, l'art. 101 comma 2

DECRETA

1. **di conferire** in via transitoria ed eccezionale al Funzionario tecnico incaricato di posizione di E.Q. Arch. **Emanuela Punzo** l'incarico di reggenza temporanea delle funzioni dirigenziali del settore VI "Gestione del Territorio", a decorrere dalla notifica del presente provvedimento e per sei mesi eventualmente prorogabili per altri sei ove ancora necessario per la conclusione delle operazioni selettive, comprendente le unità operative individuate nell'attuale Struttura Organizzativa dell'Ente, attribuendo al medesimo le relative funzioni e responsabilità dirigenziali, secondo quanto previsto dall'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ercolano;
2. **di revocare** con la medesima decorrenza il proprio precedente decreto n. 101 del 07/11/2024 (prot. n. 64585/2024);
3. **di dare atto che:**
 - Il Funzionario incaricato, quale titolare dell'incarico di reggenza temporanea, è tenuto a svolgere tutte le competenze inerenti l'incarico affidato;
 - Gli obiettivi assegnati sono tutti quelli contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione dell'Ente. Il Funzionario incaricato, quale titolare dell'incarico di reggenza temporanea, è tenuto al loro raggiungimento;
 - Al Funzionario incaricato, quale titolare dell'incarico di reggenza temporanea, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 81/2008, sono, conseguentemente, assegnate per le rispettive competenze, le attribuzioni proprie del datore di lavoro ai fini delle responsabilità previste dal suddetto Decreto legislativo.
 - Di designare il Funzionario incaricato, quale titolare dell'incarico di reggenza temporanea, responsabile del trattamento dei dati per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze afferenti alla posizione dirigenziale retta, previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
 - Al Funzionario incaricato, per il tempo dell'incarico, spettano le differenze retributive previste dalla vigente normativa;
 - Stante la temporaneità dell'incarico, lo stesso non produce gli effetti giuridici tipici collegati allo svolgimento delle mansioni superiori e, pertanto, il Funzionario incaricato non può in nessun modo esigere in futuro qualsiasi diritto alla stabilizzazione della posizione dirigenziale.
4. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Segretario Generale e all'ufficio competente in materia di personale per gli adempimenti di competenza;
5. **di comunicare** il presente atto alla Giunta comunale ed ai Dirigenti di Settore;
6. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on line del Sito Istituzionale di questo Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Dal Palazzo di Città, 14/11/2024.

Il Sindaco
Avv. Ciro Buonajuto

